



Statuto della Associazione Italiana delle Tecnologie Manifatturiere AITeM

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione Italiana delle Tecnologie Manifatturiere (AITeM).

L'Associazione:

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Tutte le cariche e le qualifiche indicate nel presente Statuto riferite a persone fisiche sono da intendersi riferite a persone di qualsiasi genere.

Quanto indicato nel presente articolo seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dal Codice Civile (capo II e III del Titolo II, libro I del Codice Civile, ovvero articoli dal 14 al 42-bis).

Art. 2 - Scopi ed attività dell'Associazione

2.1 L'Associazione ha lo scopo di essere il riferimento nazionale sulle tematiche delle Tecnologie e dei Sistemi di Lavorazione per la ricerca, lo sviluppo, la formazione e la valorizzazione delle conoscenze nel settore manifatturiero.



2.2 L'Associazione è apolitica, acconfessionale e senza scopi di lucro e svolge la propria attività attraverso:

- a) la diffusione negli ambienti scientifici ed industriali della conoscenza, delle tecniche sperimentali e dei risultati ottenuti nel campo delle tecnologie di produzione;
- b) la promozione dei rapporti tra Industria, Università e Centri di Ricerca attraverso la partecipazione a programmi comuni di ricerca, stage per studenti, corsi e seminari per l'integrazione delle conoscenze accademiche ed industriali;
- c) la promozione dell'attività di ricerca e di normativa, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro e sezioni tematiche;
- d) workshop tematici ed un convegno, di norma con cadenza biennale ed eventualmente collegato con altre manifestazioni scientifiche di carattere simile;
- e) la collaborazione con organizzazioni scientifiche tecniche o di documentazione nazionali e straniere e con le associazioni italiane e di altri paesi aventi le stesse finalità;
- f) l'organizzazione di corsi di formazione, seminari e laboratori nel campo dei processi e dei sistemi di produzione meccanica;
- g) la pubblicizzazione delle attività, mediante un opportuno sistema di informazione;
- h) l'erogazione di servizi nel campo dei sistemi di produzione;
- i) la predisposizione e vendita di materiale culturale e studi di settore i cui ricavati saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività dell'Associazione così come indicate nel presente Statuto;
- j) ogni altra forma di attività, approvata dall'Assemblea annuale e demandata per la sua attuazione al Consiglio Direttivo, purché compatibile con gli scopi statutari.

L'Associazione infine promuove la formazione di gruppi di ricerca ai fini della partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale ed internazionali.

Art. 3 - Patrimonio

L'Associazione dispone di un patrimonio formato dagli avanzi di bilancio annuali e da sovvenzioni, erogazioni liberali da parte di privati, donazioni e lasciti.

L'Associazione vincola una quota del proprio patrimonio come garanzia per il mantenimento del riconoscimento giuridico della Associazione stessa ai sensi della vigente normativa.



Art. 4 - Sede e durata dell'Associazione

4.1 La sede legale dell'Associazione si intende presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Piazzale Tecchio 80, 80125 Napoli.

La sede amministrativa dell'Associazione si intende presso la sede del Presidente pro-tempore.

La sede amministrativa dell'Associazione può essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.2 La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento - cfr. art. 1 – deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera, dedotte le passività, sulla devoluzione del patrimonio sociale ad una o più organizzazioni culturali, sentito l'eventuale parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996.

Art. 5 – Soci

5.1 L'Associazione è aperta ad ogni persona fisica o giuridica, residente in Italia o all'estero, nonché ad enti o associazioni interessati alle attività dell'Associazione.

Le persone fisiche possono essere soci individuali: ordinari, juniores, seniores o onorari.

Enti, società, università ed altre istituzioni, interessati all'attività dell'Associazione, possono richiedere di associarsi in qualità di soci collettivi o sostenitori. I soci sostenitori contribuiscono in modo significativo allo sviluppo dell'Associazione.

Nelle adunanze e nelle assemblee i soci individuali hanno diritto a esprimere il proprio voto.

Nelle adunanze e nelle assemblee i soci collettivi e i soci sostenitori sono rappresentati ciascuno da un delegato che dispone di un solo voto.

Le modalità di ammissione, gestione e recesso dei soci, la definizione dei loro diritti e dei loro doveri, sono regolati dal "Regolamento per i Soci dell'AITeM".

Art. 6 - Quote associative

6.1 I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale al fine di perseguire gli obiettivi dell'Associazione.

6.2 L'importo della quota associativa annuale e le relative modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, differenziate per le diverse categorie di soci e valgono per l'anno successivo.



6.3 I soci seniores e onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

Art. 7 - Donazioni e lasciti

Le proposte di donazioni e lasciti vengono valutate dal Consiglio Direttivo per garantire la coerenza con le finalità dell'Associazione.

Art. 8 – Gruppi di lavoro tematici

Per il perseguimento degli scopi culturali istituzionali, l'Associazione può promuovere la costituzione di specifici gruppi di lavoro tematici e organizzativi (come, ad esempio, Sezioni e Osservatori), di volta in volta disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Revisore dei conti.

9.1 Assemblea dei soci

9.1.1 Assemblea ordinaria

L'Assemblea dei soci si riunisce annualmente in via ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, che indicherà data, ora e luogo della riunione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, corredato dell'Ordine del Giorno redatto dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo, deve essere inviato ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata tramite e-mail o altro idoneo mezzo di comunicazione deliberato dal Consiglio Direttivo. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera sulle questioni di maggior importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e sulla sede e data della successiva Assemblea, la cui organizzazione è affidata a un Comitato Organizzatore nominato dal Consiglio Direttivo;



- approva i regolamenti interni;
- elegge il Presidente della Associazione e i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità riportate nel “Regolamento per l’Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo”.

9.1.2 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, per la quale valgono le stesse regole di convocazione dell'Assemblea ordinaria, può essere richiesta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci per deliberare sulle modifiche di statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza degli aventi diritto, presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

9.1.3 Diritti di voto e deleghe

Ogni socio, in regola con il pagamento delle quote associative alla data dell'assemblea, se dovute, ha diritto ad un voto. I soci aventi diritto al voto potranno farsi rappresentare nelle assemblee ordinarie e straordinarie da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare mediante delega sino ad un massimo di 3 soci.

9.1.4 Assemblea in modalità telematica

L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire:

- la partecipazione in sincrono di tutti i soci;
- la possibilità per ciascun socio di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- la possibilità per il Segretario di poter percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

9.2 Presidente

Il Presidente resta in carica per due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.



Egli convoca e presiede le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo; rappresenta l'Associazione, firma la corrispondenza e i contratti che impegnano direttamente l'Associazione, dispone i pagamenti e mantiene i contatti con le associazioni nazionali ed internazionali.

9.3 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di 6 (sei) e un massimo di 12 (dodici) consiglieri.

Ciascun consigliere resta in carica due anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente vicario e, se necessario, un secondo Vicepresidente. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente nei casi di indisponibilità di quest'ultimo. Nel caso il Presidente decada dall'incarico, il Vicepresidente vicario assume l'incarico di Presidente. Nel caso di indisponibilità del Vicepresidente vicario, l'eventuale secondo Vicepresidente assume l'incarico di Presidente. Il Vicepresidente che assume l'incarico di Presidente lo conserva fino alla successiva Assemblea dei soci nella quale dovrà essere eletto il nuovo Presidente. Il periodo svolto dal Vicepresidente in qualità di Presidente non viene conteggiato agli effetti del calcolo del numero di mandati del Presidente.

In seno al Consiglio Direttivo vengono altresì individuate su proposta del Presidente le seguenti cariche:

- Segretario;
- Tesoriere.

9.3.1 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione tutte le volte che lo ritenga utile e comunque almeno due volte l'anno. Può essere convocato anche quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri; in tal caso la riunione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta. L'avviso di convocazione deve essere diramato per e-mail, lettera o altro mezzo di comunicazione a tutti i consiglieri almeno 7 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con tutti o parte dei consiglieri che intervengono collegati con tecnologia multimediale, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La riunione si considera formalmente svolta presso il luogo ove interviene il Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri oltre il Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- esamina i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria insieme a una relazione dell'attività svolta;
- attua, per quanto di competenza, le delibere dell'Assemblea e indica le linee generali dell'attività dell'Associazione da proporre ai soci in occasione dell'Assemblea ordinaria;
- assume tutte le iniziative che favoriscano, nell'ambito dei mandati dell'Assemblea, il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- delibera sulla sede Amministrativa dell'Associazione;
- cura la pubblicizzazione delle attività dell'Associazione e ne definisce le modalità ed i contenuti;
- designa le rappresentanze in seno alle organizzazioni nazionali e internazionali;
- propone le modifiche di statuto che vanno approvate dall'Assemblea straordinaria;
- ha il potere di stipulare qualsiasi contratto, compatibilmente con le finalità istituzionali, nell'interesse dell'Associazione;
- esprime pareri in merito all'accettazione dei nuovi soci;
- nomina comitati su tematiche specifiche.

Per adempiere ai propri compiti il Consiglio Direttivo può avvalersi di una segreteria operativa, anche con personale dipendente e collaboratori esterni; eventuali assunzioni ed incarichi saranno approvati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e del Segretario.

9.3.2 Segretario



Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente fra i suoi membri. Egli, di concerto con la segreteria operativa, provvede:

- al disbrigo e alla firma della corrispondenza ordinaria;
- a tenere aggiornato l'elenco dei soci;
- ad inviare ai soci circolari, comunicati, materiale scientifico e di documentazione;
- a compilare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci ed inviarli rispettivamente ai componenti del Consiglio Direttivo e ai soci.

9.3.3 Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, fra i suoi membri.

Egli, di concerto con la segreteria operativa, provvede:

- a tenere l'amministrazione;
- a riscuotere le quote associative;
- a presentare al Consiglio Direttivo la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

9.4 Revisore dei conti

Il Revisore dei conti, individuato tra gli iscritti all'apposito Registro dei Revisori Legali e Contabili, deve vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale, e sulla rispondenza tra rendiconto finanziario annuale e risultanze delle scritture contabili. Il Revisore viene nominato dall'Assemblea dei Soci su indicazione del

Presidente: Il Revisore dura in carica due anni ed è rinominabile.

Il compenso del Revisore va definito all'atto della nomina per l'intera durata del mandato.

Art. 10 - Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale va dal 1° giugno al 31 maggio di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formalizzazione del rendiconto economico e finanziario per l'esercizio concluso e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Tale documentazione dovrà essere approvata dall'Assemblea da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tale documentazione dovrà infine essere depositata presso la sede legale



dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

A ciascun socio ne verrà inviata copia contestualmente all'invio della convocazione per l'Assemblea.

Art. 11 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento e contestualmente allo stesso, l'Assemblea straordinaria dei soci nominerà un liquidatore e delibererà inoltre in ordine alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.